

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LEONE e MONTALE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° APRILE 1971

Nuova disciplina delle associazioni e delle fondazioni culturali e di ricerca scientifica

ONOREVOLI SENATORI.

1. — La legislazione vigente non prevede una disciplina specifica per le istituzioni private con fini culturali. In ogni caso le norme che attualmente le regolano si presentano inadeguate alle nuove esigenze in materia, anche perchè improntate ad un ampio intervento dei pubblici poteri, che incide notevolmente sull'attività ed autonomia degli enti. Intervento, che ha le sue radici in un particolare indirizzo di politica legislativa, che non trova riscontro nel campo delle associazioni a scopo di lucro, la cui autonomia è garantita, in nome della tutela dell'iniziativa privata, ed ogni indebita interferenza dei pubblici poteri è esclusa dal modo con cui è conferita la personalità giuridica.

Al riguardo da tempo vengono avanzate istanze per una completa e radicale soluzione del problema, in aderenza ai precetti costituzionali che assicurano l'autonomia organizzativa a una pluralità di istituzioni culturali (art. 33 Cost.), garantiscono la libera manifestazione del pensiero (art. 21

Cost.) ed affermano il dovere dello Stato di promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca (art. 9 Cost.). Principi, questi, che rendono evidente l'inadeguatezza della normativa attuale e costituiscono la base per sollecitare una diversa regola più aderente ai criteri ai quali deve essere informata l'attività di enti propulsori dello sviluppo della cultura e della ricerca in una società pluralistica.

La libertà della cultura esige non soltanto che i suoi obiettivi vengano determinati dalla cultura stessa, ma che le forze in cui si esprime abbiano anche la facoltà di autorganizzarsi, in funzione di quelle libere determinazioni. Per altro, la tradizione giuridica italiana, per tanti aspetti e settori ispirata a visioni moderne e tecnicamente aggiornate, denuncia invece, per quanto concerne le fondazioni e le associazioni culturali, l'immagine, oramai superata, dello Stato monopolizzatore di una serie di funzioni sociali.

Occorre, innanzi tutto, osservare che tali istituzioni non hanno rilievo di per sè, ma sono considerate promiscuamente con tutte

le altre collettività organizzate. Facile è, in secondo luogo, obiettare che una società, la quale garantisce e promuove la incondizionata libertà di cultura, la libertà di insegnamento, la ricerca scientifica, non può perseguire un'azione amministrativa, con controlli penetranti ed estesi, i quali, limitando le iniziative degli organi che rappresentano ed amministrano l'ente, possono intralciarne l'attività e lo sviluppo e ostacolare l'ampliamento del patrimonio.

L'aspetto più saliente di detti controlli è il riconoscimento governativo, che condiziona la nascita dell'associazione o fondazione come persona di diritto. Tale riconoscimento è questione ben diversa dalla verifica delle condizioni prescritte dalla legge e dalla conseguente iscrizione nel registro delle imprese, ordinata dall'autorità giudiziaria per le società commerciali, a norma degli articoli 2330 e 2331, primo comma, del codice civile. Mentre nel caso delle imprese si tratta di un semplice riscontro obiettivo dell'osservanza di norme formali, e quindi di un controllo di legittimità, l'articolo 12 del codice civile attribuisce alla autorità governativa un potere di valutazione discrezionale praticamente illimitato rispetto alle associazioni ed alle fondazioni, ed esso può comprendere anche componenti politiche ormai inammissibili.

Le condizioni obiettive elencate nell'articolo 16 del codice civile, infatti, non costituiscono gli unici requisiti per ottenere il riconoscimento: esse sono soltanto un minimo indispensabile per concederlo, giacchè, in ipotesi, può anche essere negato per inesprese considerazioni che inducano a decidere in senso contrario. Discrezionalità, questa, che può consentire situazioni differenziate di favore o di disfavore, mentre la Costituzione intende garantire eguaglianza di situazioni e divieti di poteri discrezionali. In altri termini, si può dire che l'autorità governativa può impedire il riconoscimento di un ente culturale senza neppure l'ostacolo della tutela giurisdizionale dei diritti, giacchè agli interessati è data solo la possibilità di percorrere la meno agevole via del ricorso amministrativo e dei suoi rimedi.

Altro significativo aspetto di questo superato sistema è la disposizione dell'articolo 17 — tradizionalmente mutuata dall'antico precetto del 1850 sugli acquisti dei corpi morali —, che condiziona all'autorizzazione governativa l'accettazione di donazioni, eredità e legati e l'acquisto di beni immobili da parte degli enti culturali. Si tratta di una regola che non presenta alcuna giustificazione, in quanto essa presiede all'ipotesi di un ampliamento e non già di un depauperamento del patrimonio dell'ente. L'unica ragione che può invocarsi per tali cautele — non sussistendo più la preoccupazione della manomorta — è l'eventuale tutela dei diritti dei terzi nei confronti del patrimonio del dante causa, ma è evidente che a tale scopo soccorrono in pieno i mezzi giuridici che la legge predispone, e, d'altra parte, è questa materia che attiene ai diritti subiettivi dei privati e che rientra nella loro libera autonomia e non già nell'attività tutoria della pubblica amministrazione.

Meno grave è la facoltà concessa ai pubblici poteri di annullare le deliberazioni contrarie al buon costume ed all'ordine pubblico (art. 25), ma la minore gravità deriva soltanto dai motivi con i quali la legge giustifica simile intervento, mentre restano del tutto valide le preclusioni di principio contro tale sistema di ingerenze.

Dove il controllo si presenta particolarmente intenso è nel campo dell'attività di gestione dell'ente, poichè assume carattere generale ed indiscriminato (art. 25, prima parte). A ciò è da aggiungere la facoltà da parte dell'autorità governativa di nominare e sostituire gli amministratori ogni qual volta — a suo giudizio — le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi (statuizione quanto mai elastica, che in concreto consente un'ampia discrezionalità).

Ancor più rilevante è il potere di sciogliere l'amministrazione e di nominare un commissario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto, dello scopo della fondazione o della legge. Non si tratta di negare la necessità di mezzi giuridici che mirino ad impedire atti di cattiva gestione; si intende unicamente affer-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mare il principio che tale garanzia non può essere affidata all'autorità amministrativa, che per definizione valuta discrezionalmente le situazioni di fatto, il che offre ben modesti mezzi di difesa. Non a caso l'articolo 2409 — che contiene una norma del tutto analoga per le società per azioni — attribuisce all'autorità giudiziaria poteri sostitutori in caso di cattiva gestione degli amministratori; ma ciò in base ad una ben chiara procedura nella quale rientrano ispezioni, perizie ed ogni altro mezzo di accertamento, in cui sono liberi di interloquire gli stessi amministratori a difesa dei loro interessi, mentre la decisione del giudice ordinario non è ovviamente sottratta alle impugnative previste dalla legge.

Infine — per non dilungarsi in una esemplificazione più che sufficiente —, va ricordata la norma dell'articolo 26, che attribuisce all'autorità governativa la facoltà di compiere l'unificazione dell'amministrazione di più fondazioni ed il coordinamento delle loro attività, senza neppure che vengano indicate le ragioni del grave provvedimento, che può perfino celare forme espropriative.

2. — Del resto, utile si presenta in argomento l'esperienza di altri Paesi, poichè, se da noi il numero e le dimensioni degli enti culturali privati è ancora limitato — anche perchè il loro regime amministrativo e fiscale non è tale da incoraggiarne la nascita —, altrove il loro sviluppo è notevole e preminente è il contributo offerto nei settori in cui operano. Non va infatti dimenticato che in un mondo in cui è in pieno sviluppo la civiltà industriale e tecnologica, le sorti della cultura si pongono su basi nuove; e ciò, anche in quanto non si presenta attuabile da parte dello Stato l'esigenza di soddisfare integralmente il fabbisogno di sapere, al quale si rivolge, in modo particolare, la cultura libera e indipendente.

Un quadro tipico della rilevanza del fenomeno può essere dato dall'esperienza nord-americana ed inglese. Senza soffermarsi a lungo su tale aspetto del problema — per altro abbastanza noto —, è sufficiente ricordare che negli Stati Uniti si hanno oggi circa ventimila fondazioni, con un patrimo-

nio complessivo che supera i quindici miliardi di dollari; ed in Gran Bretagna, dopo l'entrata in vigore dello *Charities Act* del 1960 — che prevede la registrazione delle *charities*, che comprendono anche le istituzioni culturali — il numero ed il patrimonio delle fondazioni è di gran lunga aumentato ed aumentati sono i contributi assegnati alla ricerca.

Su tale espansione ha influito, certamente, anche la legislazione tributaria, che favorisce l'incremento patrimoniale degli enti ed incoraggia le donazioni per gli scopi che questi sono chiamati a svolgere. La legislazione federale statunitense riconosce, infatti, uno speciale trattamento fiscale alle fondazioni e consente esenzioni dalle imposte sulle successioni e donazioni; e favorevole si dimostra anche la legislazione tributaria dei singoli Stati. E pur se non mancano critiche al riguardo — per il timore che le fondazioni possano svolgere un'attività indiretta nel campo imprenditoriale, operando in modo occulto, in concorrenza con imprese che non godono di agevolazioni fiscali —, tale timore in Italia sarebbe del tutto infondato, anche in considerazione dei controlli che l'attuale disegno di legge prevede, articolati in modo da offrire ogni concreta garanzia.

Orbene, se è esatto che nella nostra società la possibilità di risparmi e di capitali privati da far confluire agli enti culturali è di gran lunga più limitata rispetto a quella dianzi accennata, la situazione che si presenta altrove insegna che associazioni e fondazioni debbono essere incoraggiate, come portatrici di funzioni che vanno tutelate ed incrementate, pur tenendo conto che il ruolo privato, nel campo dello studio e della ricerca scientifica, non può essere sostitutivo di quello dei pubblici poteri, ma solo aggiuntivo ed integrativo.

3. — Se l'aspetto più criticabile dell'attuale sistema è pertanto l'eccessivo intervento dei pubblici poteri su tutta la vita delle organizzazioni culturali private, d'altra parte l'eliminazione di questa estesa ingerenza non può, nè deve essere fine a se stessa, ma costituire la premessa per una

normativa più ampia e più adeguata alla natura ed alla finalità degli enti, che tenga essenzialmente conto che essi nascono per iniziativa privata, con contribuzioni private ed hanno organizzazione privatistica.

Al riguardo è da considerare, in primo luogo, che per approntare situazioni strumentali nuove, per un migliore rendimento sociale degli enti, è necessario assicurare strutture che, rispetto a quelle tradizionali, abbiano il vantaggio di consentire una maggiore agilità nelle decisioni operative, nella erogazione dei fondi, nel collegamento e coordinamento anche internazionale. Da ciò l'esigenza, prima di ogni altra, di una radicale riforma dell'attribuzione della personalità giuridica, eliminando il metodo del riconoscimento in via amministrativa per seguire invece, in adesione alla prevalente dottrina, il metodo della registrazione e del riconoscimento, analogo a quello accolto per le società di capitali.

L'adozione di un tale criterio consentirebbe, infatti, l'abbandono del tradizionale sistema giuridico-politico di tutela statale e nello stesso tempo darebbe modo di superare il divario, come è stato esattamente osservato, fra il riconoscimento della personalità giuridica per le organizzazioni di persone e di beni operanti in campo economico e quelle operanti in altri campi — culturali o sociali — sorto nella seconda metà del secolo scorso, che non presenta più giustificazioni storiche in una società che evolve sempre più verso un assetto pluralistico.

In secondo luogo, le agevolazioni che lo Stato è chiamato a concedere non devono assumere il significato di una prestazione subordinata all'indirizzo ed ai modi con i quali l'ente esplica la propria attività, ma soltanto quello di un disinteressato contributo allo sviluppo della cultura nel nostro Paese; e tanto meno devono costituire una garanzia o un vincolo nei confronti dei capitali che vengono destinati, con libera scelta, a tale sviluppo.

In altre parole, se la cultura deve muoversi e svilupparsi su libere direttrici, essa non può ubbidire a orientamenti e direzioni frutto di scelte politiche del momento, ed il controllo dello Stato deve quindi limi-

tarsi ad un controllo di legittimità, in relazione alla osservanza delle condizioni previste dalla legge ed al rispetto dell'oggetto che l'ente ha prescelto, nonchè ad un controllo contabile concernente il corretto impiego dei fondi di cui dispone.

4. — Il primo segno della liberalizzazione degli enti è costituito pertanto dal modo stesso con cui essi nascono, che deve esprimere il carattere di un atto di autonoma volontà dei fondatori, la quale, nell'ambito del lecito e dell'ordinamento, si estrinseca liberamente, dando vita alla persona giuridica che dovrà divenire strumento per la attuazione di determinati scopi culturali.

Tale importante principio è sancito nell'articolo 1 del disegno di legge, il quale affida all'autorità giudiziaria ordinaria il controllo della legittimità del procedimento di costituzione dell'ente e le attribuisce il potere di ordinare la sua iscrizione nello speciale registro degli enti aventi scopi culturali.

L'istituzione di questo registro costituisce appunto l'altra componente del nuovo sistema, poichè, se la competenza dell'autorità giudiziaria sta chiaramente a significare la natura del controllo imposto agli enti di cui trattasi, il fatto che l'acquisto della personalità giuridica derivi dall'iscrizione in detto registro sancisce, nel più chiaro dei modi, che il riconoscimento non è più una concessione governativa attuata nell'esercizio dell'attività di tutela. Va aggiunto che il registro speciale degli enti culturali è istituito presso l'ufficio del registro delle imprese, e che in esso devono essere iscritti tutti gli enti che perseguono scopi culturali e di ricerca scientifica.

Occorre però subito chiarire che tale registro è ben distinto dall'apposito albo che dovrà esser tenuto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nel quale l'iscrizione sarà fatta ai soli fini di vigilanza previsti dal disegno di legge (articolo 26).

Il controllo di legittimità del tribunale è stato predisposto — analogamente a quello che attualmente viene esercitato nei confronti delle società commerciali — con riferimento ai requisiti dell'ente, a cui si è

aggiunta l'esigenza — per evitare irregolarità ed abusi — del particolare accertamento dell'oggetto e degli scopi dell'ente e della disponibilità di adeguati mezzi patrimoniali per il conseguimento degli scopi stessi (articolo 3). È ovvio che il decreto del tribunale, rientrando nella categoria dei provvedimenti di volontaria giurisdizione, deve essere soggetto ai reclami consentiti in questa materia.

La fase di costituzione dell'ente culturale fa richiamo, in modo esplicito, all'aspetto dicotomico delle persone giuridiche — che ne ha sempre costituito una caratteristica essenziale — vale a dire alla distinzione tra associazioni e fondazioni; e tale distinzione è determinante per la struttura organizzativa ed operativa dei soggetti che il disegno di legge prevede.

L'eventualità, per altro, che l'ente non sorga da un atto *inter vivos*, bensì da un atto di ultima volontà, rende anche opportuno dover considerare il caso in cui il testamento non contenga tutti gli elementi richiesti per la costituzione dell'ente. Per eliminare tale inconveniente e salvaguardare la fase della nascita dell'istituzione, è stato pertanto previsto che, quando il testamento non contiene disposizioni sufficienti al funzionamento dell'ente, il tribunale può integrarle e l'atto integrato è depositato, a cura del cancelliere, presso l'ufficio del registro delle imprese. Il tribunale provvede inoltre, se necessario, alla nomina degli amministratori e dei componenti il collegio sindacale — dando ai primi il mandato di redigere lo statuto, qualora quest'ultimo manchi — e può ordinare, anche d'ufficio, gli opportuni provvedimenti cautelari.

La disposizione intesa a regolare il sorgere delle fondazioni disposte con testamento non si discosta dall'attuale indirizzo della giurisprudenza, che ha ritenuto sufficiente l'indicazione dello scopo e dei mezzi patrimoniali di cui l'ente potrà disporre, attenuando, così, il rigore delle tassative prescrizioni dell'articolo 16, primo comma, del codice civile. E quanto agli altri elementi, ha ammesso che l'atto costitutivo possa essere integrato dall'autorità governativa che procede al riconoscimento.

Il disegno di legge ha ritenuto di dovere estendere questo ampio criterio anche alle fondazioni culturali che vengono costituite con atto tra vivi.

Il decreto del tribunale, che provvede sulla iscrizione, è soggetto a reclamo — al pari di quanto disposto dall'articolo 1 — da parte degli amministratori e del pubblico ministero, il quale, specie mancando la designazione di costoro, come portatore di un pubblico interesse può reclamare anche nel caso di un eventuale rifiuto.

Resta da precisare — quantunque possa ravvisarsi superfluo — che l'autonoma disciplina delle istituzioni private culturali riconosciute lascia pur sempre libera ogni altra forma associativa, che abbia i medesimi scopi, che si sostanzia in un semplice accordo tra associati.

5. — La diversa struttura prevista per gli enti ha come conseguenza che mentre le associazioni hanno quali organi l'assemblea, il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale, le fondazioni, invece, operano soltanto con questi due ultimi organi e non dispongono, quindi, dell'assemblea, le cui funzioni vengono attribuite al consiglio di amministrazione.

L'assemblea si riunisce nelle due tradizionali formazioni, ordinaria e straordinaria. La prima ha tra i compiti principali quello di approvare il bilancio, nominare gli amministratori ed i sindaci e deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione e riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo o dallo statuto. La seconda delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, che devono essere depositate, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese per la necessaria iscrizione, che va ordinata dal tribunale, il cui provvedimento è implicitamente soggetto al reclamo già previsto per l'atto costitutivo.

Diversi sono il *quorum* e le maggioranze delle due assemblee. Quella ordinaria esige la presenza di almeno la metà degli associati e per le deliberazioni la maggioranza semplice dei presenti in prima convocazione, mentre per quanto riguarda la seconda

convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti ed è sempre sufficiente la maggioranza semplice.

Va richiamata l'attenzione sul fatto che fra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno cinque giorni, e ciò per accentuare il carattere impegnativo della seconda assemblea, che verrebbe a mancare qualora le due convocazioni fossero troppo ravvicinate.

Per quel che concerne l'assemblea straordinaria, è da segnalare che essa delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati, salvo che si tratti di deliberare lo scioglimento anticipato dell'ente. Tuttavia è prevista la facoltà di stabilire nell'atto costitutivo o nello statuto maggioranze più elevate (articoli 5 e 6).

6. — Il consiglio di amministrazione, sia per le associazioni sia per le fondazioni, è composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri prescelti tra gli associati; si è così ritenuto di lasciare una ampia facoltà nella determinazione del numero dei componenti, per non ostacolare il funzionamento di quegli enti che devono subordinare il numero degli amministratori ad esigenze particolari. Esso sceglie tra i suoi membri il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea (in caso di associazione) o, se trattasi dei primi amministratori, non sia stato nominato nell'atto costitutivo. Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto.

Quanto alle fondazioni, si è ravvisata la opportunità di prevedere anche l'ipotesi che l'atto di fondazione non indichi le persone che devono fare parte del consiglio di amministrazione o non stabilisca le modalità di scelta. In questo caso provvede il tribunale, e la disposizione vale anche per le nomine successive (articolo 15, secondo comma).

Va precisato a tal punto che il disegno di legge non ha mancato di regolare la pubblicità delle vicende fondamentali che interessano gli enti per porre in grado i terzi, che concludono atti con gli stessi, di averne

notizia. Ed a questo fine, per quanto concerne gli amministratori, si è stabilito che entro quindici giorni dalla notizia della loro nomina essi devono chiederne l'iscrizione nel registro degli enti culturali e nello stesso termine deve essere chiesta, a cura del collegio sindacale, l'iscrizione della loro cessazione dall'ufficio per qualsiasi causa.

Il *quorum* del consiglio di amministrazione è costituito dalla maggioranza dei suoi componenti, qualora l'atto costitutivo o lo statuto non ne richieda una maggiore; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta ed il voto non può essere dato per rappresentanza (articolo 8). In relazione all'impegno che l'amministrazione dell'ente può esigere, si è anche chiarito che l'atto costitutivo, lo statuto o l'assemblea possono assegnare un compenso agli amministratori.

Di notevole importanza è l'obbligo imposto al presidente del consiglio di amministrazione di presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri il bilancio annuale ed il rendiconto, corredati dalla relazione degli amministratori sull'attività dell'ente e sull'andamento della gestione e dalla relazione dei sindaci (articolo 13, secondo comma). A parte il controllo spettante ai sindaci — ed in particolare al componente il collegio sindacale nominato dallo Stato — tale dovere è stato configurato per assicurare, anche dall'esterno, un efficiente riscontro sulla regolare attività dell'ente, in considerazione delle agevolazioni tributarie che il disegno di legge prevede.

Per la formazione del bilancio, del rendiconto, delle relazioni degli amministratori e dei sindaci si è quindi fatto riferimento, in quanto applicabili, ai criteri indicati negli articoli 2423 e 2432 del codice civile.

In considerazione, poi, del sistema accolto, modellato su quello delle società di capitali, si è ravvisato opportuno il richiamo, in quanto possibile, alle norme del codice civile che regolano l'impugnazione delle deliberazioni assembleari e la loro nullità, le cause di ineleggibilità degli amministratori, i loro poteri, la loro sostituzione e responsabilità. Lo stesso criterio si è seguito rispetto ai sindaci ed ai liquidatori, con esclusione di alcune forme di pubblicità proprie delle società di capitali, non necessarie per

enti nei cui confronti ogni finalità di lucro è esplicitamente vietata.

Ovvio è, comunque, che gli anzidetti richiami non escludono, se necessario, l'eventuale applicazione di altre norme che regolano analoga materia.

7. — Il controllo generale sulla gestione e quello speciale di contabilità vengono esercitati dal collegio sindacale cui compete anche un potere di ispezione. Il collegio è composto di tre o cinque membri effettivi, uno dei quali nominato dallo Stato, e di un sindaco supplente.

La presidenza del collegio, sia nelle associazioni sia nelle fondazioni, spetta al sindaco nominato dallo Stato, e ciò anche in relazione al suo preciso compito di vigilare per conto dello Stato sulla esatta osservanza della legge, dell'atto costitutivo e dello statuto e sulla normale gestione dell'ente, allo scopo di evitare ogni irregolarità e l'eventuale tentativo di avvalersi delle provvidenze economiche e delle agevolazioni fiscali per fini diversi da quelli istituzionali (articolo 16, secondo comma).

I sindaci vengono nominati la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente, se trattasi di associazione, dall'assemblea. Per le fondazioni la loro nomina — come per gli amministratori — spetta al tribunale quando manca ogni indicazione nell'atto costitutivo, escluso il membro di nomina governativa (articolo 15, terzo comma). Essi restano in carica tre anni e possono essere revocati solo per giusta causa; a tale revoca da parte degli organi sociali non è soggetto il sindaco di nomina governativa.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre ed ha l'obbligo di denunciare al tribunale qualsiasi irregolarità commessa dagli amministratori nell'adempimento dei loro doveri e di darne notizia alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Si è in tal modo instaurato un sistema che completa le strutture di vigilanza sull'ente nei sensi richiesti dal disegno di legge, stabilendo l'obbligo di denuncia, da parte dei sindaci, sia al tribunale sia agli organi governativi, di ogni irregolarità riscontrata nel funzionamento dell'ente. Il che, in sostanza,

vale a rendere quanto mai improbabile fatti di omissione o di distratta sorveglianza.

Se le irregolarità denunciate sono tali da compromettere la gestione dell'ente, il tribunale può ordinarne lo scioglimento e la messa in liquidazione; altrimenti convoca l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. I provvedimenti possono essere adottati anche d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, previa, se necessaria, ispezione dell'amministrazione a spese dell'ente. La sentenza del tribunale, che ordina lo scioglimento o rigetta la richiesta del pubblico ministero, può essere impugnata davanti la corte di appello dai rappresentanti dell'ente, dal pubblico ministero e da ciascun associato. Qualora si tratti di fondazione, il tribunale, se non ricorrono le condizioni per dichiarare l'estinzione, può disporre in via cautelare l'ispezione dell'amministrazione ed il sequestro dei libri contabili, e può revocare gli amministratori ed i sindaci, salvo il sindaco nominato dallo Stato, al quale si applicano le stesse disposizioni previste per la nomina (articolo 15, quinto e sesto comma).

8. — La disciplina tributaria — di cui si dirà in appresso — ha aspetti fondamentali per il riassetto delle istituzioni culturali e di ricerca scientifica, in quanto un liberale sistema di agevolazioni fiscali è certamente di stimolo per la formazione e l'attività degli enti.

Le più ampie concessioni previste dal disegno di legge devono, però, essere subordinate alla garanzia che gli istituti ammessi a fruirne siano effettivamente impegnati nell'interesse della comunità nazionale. Ciò ad evitare che essi possano svolgere, con simile pretesto, attività commerciali o comunque speculative, o si prestino a mascherare evasioni o eludere imposte a favore di privati.

Logico è quindi che le agevolazioni tributarie, oltre ad essere subordinate a determinate condizioni (articolo 27), siano soggette ad opportuni controlli, senza con questo creare notevoli intralci alla vita ed al funzionamento degli enti. Si tratta, comunque, di fare salve le fondamentali necessità delle fondazioni e delle associazioni, tutelando nello stesso tempo gli interessi dello Stato.

A tali controlli — a parte i consueti accertamenti degli uffici fiscali — mira la presenza nel collegio sindacale del componente nominato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla quale è demandato il compito di vigilare sulla concessione di provvidenze economiche e sull'applicazione delle agevolazioni tributarie e di adottare i provvedimenti di revoca di tali agevolazioni (articoli 16 e 33).

Il provvedimento di revoca deve essere comunicato al presidente del tribunale, poichè può accadere che, privato di ogni agevolazione, l'ente non sia più in grado di funzionare e di conseguire il suo scopo. In tale situazione il tribunale, sentiti i rappresentanti dell'ente e il pubblico ministero, può sciogliere l'associazione o dichiarare estinta la fondazione con sentenza impugnabile nel termine di trenta giorni. Al tribunale è attribuito anche il potere di adottare d'ufficio analogo provvedimento, quando risulta che l'attività dell'ente è divenuta palesemente difforme dagli scopi previsti dall'atto costitutivo o dalla legge (articolo 17). La sentenza definitiva provoca la liquidazione dell'ente e la cancellazione dal registro istituito presso l'ufficio delle imprese, di cui va data notizia alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si completano, così, le modalità stabilite per una efficace vigilanza — collegando autorità giudiziaria ordinaria e pubblica amministrazione — che costituiscono una caratteristica essenziale del sistema.

9. — Il carattere sostanzialmente privatistico degli enti culturali ha consigliato di disciplinare la materia del recesso e della esclusione dei singoli associati, ai quali non poteva certo essere imposta alcuna inamovibilità. L'articolo 14 — dopo aver precisato che la qualità di associato non è trasmissibile, a meno che non sia diversamente stabilito dall'atto costitutivo o dallo statuto — ha previsto che l'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte a tempo determinato. Se, invece, tale indicazione sussiste, il diritto di recedere è ammesso soltanto per gravi motivi. Quanto all'esclusio-

ne, sono previste: una esclusione di diritto, qualora l'associato abbia riportato condanna a pena detentiva superiore ad un anno per delitto doloso o sia stato dichiarato fallito, ed una esclusione facoltativa, quando risulta che egli tiene una condotta morale gravemente riprovevole o per altri gravi motivi.

In ambedue le ipotesi la decisione di esclusione spetta sempre all'assemblea, ma, mentre nella prima questa si limita ad accertare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, nella seconda essa ha il potere di apprezzare discrezionalmente la natura e la gravità dei fatti ai fini del relativo giudizio. Contro la deliberazione di esclusione è data facoltà all'associato di ricorrere al tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione.

Al tribunale — il quale decide con sentenza — spetta quindi in alcuni casi una vera e propria valutazione di merito sui fatti che hanno dato luogo alla vertenza. Ma, a ben vedere, non si tratta di un merito in senso pubblicistico, vale a dire di un giudizio di opportunità, ma più esattamente di un apprezzamento sulla natura e sulla gravità dei fatti. Il che non esorbita dalle normali attribuzioni del giudice ordinario, così come accade, ad esempio, in ordine alla valutazione della gravità della colpa, sia in materia contrattuale sia in materia extracontrattuale; in ordine alla scarsa importanza dell'inadempimento del contratto (articolo 1455 del codice civile); in ordine alla determinazione della eccessiva onerosità della prestazione (articolo 1467 del codice civile) o, infine, in ordine al contratto concluso in stato di pericolo (articolo 1447 del codice civile), e così via.

Notevole perplessità ha originato la determinazione dei motivi di esclusione dell'associato dall'associazione, poichè, se da un lato non si poteva negare all'assemblea la facoltà di liberarsi di componenti che, pur non incorrendo in gravi condanne penali, tengano tuttavia una condotta gravemente censurabile sul piano morale, dall'altro è facilmente intuibile che tale facoltà può divenire uno strumento di abusi verso rappresentanti di correnti politiche o di

pensiero di cui ci si vuole liberare. Nella considerazione di tali opposte esigenze si è, pertanto, ritenuto di adottare l'anzidetto sistema sottoponendo però il giudizio dell'assemblea al controllo del giudice, il quale, nella sua obiettività, potrà meglio rimediare i motivi che hanno determinato tale giudizio.

10. — L'articolo 18 determina le cause di scioglimento delle associazioni, che integrano quelle indicate in precedenza. Oltre alle cause che possono essere previste nell'atto costitutivo e nello statuto, esse sono: il conseguimento dello scopo o l'impossibilità di conseguirlo, l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea o la continuata inattività della stessa, la deliberazione dell'assemblea.

Causa di scioglimento è anche il decorso del termine, quando è indicato nell'atto costitutivo. Le istituzioni private culturali per la funzione di interesse sociale che sono chiamate a svolgere non sono, di norma, legate a termini prestabiliti di durata, ma piuttosto agli scopi che tendono a realizzare. Tali termini, tuttavia, possono essere stabiliti dalla volontà dei costituenti, a parte il fatto che gli associati, per loro decisione, possono in qualsiasi momento deliberare lo scioglimento dell'ente, con le modalità previste dalla legge.

L'iniziativa di convocare l'assemblea, verificandosi un fatto che determina lo scioglimento, spetta agli amministratori, che devono provvedervi nel termine di trenta giorni — informandone il presidente del tribunale — per le deliberazioni relative alla liquidazione.

La nomina dei liquidatori — che spetta di regola all'assemblea ed è deliberata con la maggioranza prescritta per l'assemblea straordinaria — costituisce l'atto di maggior rilievo per la vita dell'ente. Allo scopo, tuttavia, di assicurare il regolare svolgimento della fase di liquidazione, si è considerato anche il caso — del resto già previsto in tema di società — che alla nomina dei liquidatori sia chiamato a provvedere il presidente del tribunale. E ciò, qualora la causa di scioglimento sia quella dell'impossibilità di funzionamento dell'assemblea o

la maggioranza prescritta per la nomina dei liquidatori non sia raggiunta (articolo 18, quarto comma). Quest'ultima disposizione va coordinata con quella del successivo articolo 21, che riguarda l'ipotesi in cui l'assemblea non abbia affatto deliberato — per sua inerzia di fronte alla sollecitazione degli amministratori o per dissidi manifestatisi — soprattutto per precisare che si tratta di due previsioni diverse.

Può accadere, in altri termini, che per continuata e conclamata inattività dell'assemblea non possa adottarsi alcuna deliberazione sulla liquidazione: in tale situazione, non potendosi provvedere alla nomina dei liquidatori, agli amministratori, ai sindaci o agli associati non resta che sollecitare l'attività sostitutiva del presidente del tribunale per assicurare lo svolgimento della fase di liquidazione. In questo caso non vi è, dunque, contrasto sulla sorte dell'ente, ma sussiste soltanto la obiettiva impossibilità di deliberare, a cui occorre porre rimedio con l'intervento tutelare dell'autorità giudiziaria.

Quando invece altre sono le cause che gli amministratori adducono per sciogliere la associazione, e quando l'assemblea, pur efficiente e funzionante, non prende alcuna deliberazione — il che può aver luogo per mancanza di accordo — eludendo in tal modo la legge, è necessario che il tribunale intervenga e decida con sentenza sia lo scioglimento, sia la liquidazione, poichè deve tra l'altro valutare la sussistenza dell'ipotesi segnalata dagli amministratori e le ragioni che hanno determinato il comportamento riottoso dell'assemblea. Esso deve giudicare, in sostanza, sul contrasto instauratosi tra amministratori ed associati o tra gli stessi associati.

La sentenza — che ovviamente è soggetta a tutte le normali impugnative — dispone anche la cancellazione dell'associazione dal registro degli enti culturali.

La nomina dei liquidatori, al pari di quella degli amministratori, è anch'essa soggetta a pubblicità. La deliberazione dell'assemblea o il decreto del presidente del tribunale, che provvede alla nomina, deve, infatti, essere depositato a cura degli amministra-

tori, entro quindici giorni dalla notizia, per l'iscrizione nel registro degli enti culturali. Nello stesso termine deve essere chiesta la annotazione di ogni atto che importi cambiamento nelle persone dei liquidatori. È chiaro che se la nomina avviene con la sentenza che dispone la liquidazione, la pubblicità è data dal deposito presso l'ufficio del registro delle imprese di tale provvedimento, che ha luogo a cura degli amministratori.

Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale e chiedere al tribunale, ove questi non l'abbia già disposto, la cancellazione dell'ente dal registro speciale. Copia del bilancio finale e dell'inventario deve essere poi trasmessa, a cura della cancelleria, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui va data notizia dell'avvenuta cancellazione.

Per quanto riguarda le fondazioni, la disciplina dell'estinzione dell'ente è regolata dall'articolo 22, nel senso che spetta agli amministratori — nei casi previsti dall'articolo 17, o in quelli indicati nei numeri 1, 4 e 5 dell'articolo 18 (conseguimento dello scopo o impossibilità di conseguirlo, scadenza del termine ed ogni altra causa stabilita dall'atto costitutivo e dallo statuto), o quando il patrimonio è divenuto insufficiente — chiedere al tribunale la nomina dei liquidatori ed i provvedimenti per la messa in liquidazione. L'estinzione, comunque, può essere dichiarata dal tribunale anche d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero per i motivi in precedenza enunciati. Ovviamente, la sentenza, anch'essa impugnabile come quella concernente le associazioni, ordina la cancellazione dell'ente dal registro delle imprese.

Per completare, infine, le disposizioni sulla liquidazione si è considerato il caso che i liquidatori, nel determinare la consistenza dell'attivo e del passivo dell'ente, riconoscano che il patrimonio non è sufficiente al pagamento integrale delle passività. In questa ipotesi — analogamente a quanto è attualmente previsto per le persone giuridiche — si è stabilito che i liquidatori devono chiedere al tribunale, che decide in camera di consiglio, la liquidazione generale dei beni

nell'interesse dei creditori. La stessa richiesta può essere fatta da costoro, a seguito dell'avviso della formazione dell'inventario da parte dei liquidatori.

Il procedimento anzidetto può essere disposto dal tribunale anche d'ufficio, qualora si accerti lo stato di insolvenza dell'ente.

In relazione alle norme da osservare si è fatto, poi, richiamo alle disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa, in quanto applicabili, salvo la diversità degli organi cui è assegnata la competenza per i provvedimenti da adottare.

11. — Questione senza dubbio delicata è quella concernente la destinazione dei beni appartenenti all'ente estinto, poichè — dato il carattere prevalentemente privatistico che la legge ad esso attribuisce — non si è stimato possibile applicare, in via assoluta, il principio devolutivo.

È per tale motivo che l'articolo 25 ha espressamente ammesso, in via principale, la possibilità che l'atto costitutivo o lo statuto — o l'assemblea, qualora trattasi di associazione — provveda alla futura destinazione dei beni stessi, e che soltanto in mancanza di una apposita dichiarazione di volontà i beni che restano, dopo esaurita la liquidazione, possano devolversi con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri ad altri enti che abbiano fini analoghi. Quest'ultima possibilità non modifica affatto la natura privatistica degli enti culturali, poichè nell'assenza di una disposizione espressa ogni forma di successione, al di fuori del principio devolutivo, sarebbe stata del tutto arbitraria, dato anche il fatto che tali enti sono provvisti di personalità giuridica, per cui qualsiasi trasferimento in via privata ad altri soggetti avrebbe urtato contro principi insuperabili.

Resta ancora da segnalare che l'articolo 26 prevede espressamente l'istituzione dell'albo delle associazioni e delle fondazioni aventi scopi culturali o di ricerca scientifica, a cui si è già fatto cenno, che a differenza del registro tenuto dall'ufficio del registro delle imprese ha soltanto fini amministrativi. Esso è ugualmente di notevole importanza, poichè è nell'albo che vanno iscrit-

ti gli enti che godono di quei particolari vantaggi ed agevolazioni che lo Stato concede.

L'albo è tenuto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, che è l'organo cui è demandata — come più volte si è detto — ogni competenza per quanto concerne l'intervento pubblico nell'attività degli enti culturali.

12. — Una normativa nuova ed unitaria delle istituzioni con fini culturali deve necessariamente prevedere gli aspetti fiscali del problema. Questi, anzi — per quanto esposto in precedenza — vanno attentamente considerati, se è vero che la comunità non può disinteressarsi della diffusione e dello sviluppo della cultura e della ricerca, difficilmente realizzabili dai singoli sia per difetto di mezzi, sia, il più delle volte, per la necessità di lavoro in *équipe*. In altri termini, se è auspicabile una diversa normativa degli enti di cultura sulla base degli accennati rilievi, è altrettanto auspicabile una adeguata disciplina del regime tributario che li riguarda.

Per altro le eventuali agevolazioni fiscali non debbono essere assicurate a priori, quasi a titolo di privilegio, ma in conseguenza della nuova posizione di carattere generale ed ontologico di tali organismi nell'ordinamento giuridico, che giustifica una deroga all'articolo 53 della Costituzione, secondo cui tutti sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica in relazione alla loro capacità contributiva.

È da rilevare, tuttavia, che l'attuale regime di agevolazioni, anche se non si presenta del tutto soddisfacente, non è fra i più restrittivi (v. DUS, *Il trattamento fiscale delle fondazioni nella legislazione italiana*; BERLIRI, *Problemi fiscali delle fondazioni in Italia*, in *Atti del convegno su « Funzioni e finalità delle fondazioni culturali »*, Roma, 1967). Si tratta però, come è comunemente ammesso, di disposizioni frammentarie e sovente contraddittorie, che denotano la disorganicità del sistema.

L'esigenza è pertanto quella di riunire e coordinare in un unico testo le varie disposizioni legislative per assicurare una migliore disciplina fiscale, integrare le previsioni, am-

pliare alcuni settori troppo angusti, eliminare i dubbi, sempre nel presupposto di adeguare i criteri di tassazione ad una funzione più moderna ed impegnativa degli enti.

Ragioni di incertezza nel regolare la materia si sono non di meno manifestate, poichè oramai si è in attesa della riforma tributaria che dovrebbe essere realizzata entro il 1° gennaio 1972. Ma il motivo non si è ravvisato decisivo per rinviare ulteriormente ogni soluzione sulla strutturazione degli enti, sia perchè da lungo tempo auspicata — e ne danno conferma i notevoli studi al riguardo —, sia perchè non sarebbe difficile adeguare, al momento opportuno, le disposizioni fiscali del progetto ai principi che regoleranno il nuovo assetto tributario.

13. — Premesso quanto sopra — e passando ad esaminare la normativa fiscale — è da osservare che il progetto, nel riunire in un solo testo le disposizioni tributarie, si è prefisso una formulazione più razionale delle norme esistenti ed una maggiore liberalità nelle esenzioni, considerando, a tal fine, le iniziative già in corso (proposta di legge del deputato Orlandi, Camera dei deputati, doc. 112, 27 giugno 1968, che riproduce, quasi integralmente, la proposta presentata nella precedente legislatura dai deputati Orlandi e Ferrari-Aggradi: documento 4403, 29 settembre 1967) e gli ampi scritti in materia.

Innovazione è, in primo luogo, quella che assegna — come si è in precedenza accennato — alla Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di vigilare sull'osservanza dei presupposti richiesti per l'attribuzione dei benefici fiscali e di revocare, se del caso, i benefici concessi dalla legge.

Per quanto attiene al sorgere delle istituzioni, una prima agevolazione concerne la tassazione dell'atto costitutivo, che è soggetto all'imposta di registro ed all'imposta ipotecaria nella misura fissa prevista dalle rispettive leggi. A ciò è da aggiungere la disposizione (articolo 29) che mira a non aggravare di carichi tributari le liberalità di ogni genere, sia *mortis causa* che per atto tra vivi, disposte in favore degli enti culturali, già costituiti od ancora da costituire, esonerandoli dall'imposta di succes-

sione, di donazione e dall'imposta globale sull'asse ereditario. Non è affatto superfluo ricordare che nomma sostanzialmente analoga si ritrova nel decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597, il quale, tuttavia, ha suscitato perplessità per la sua imprecisa formulazione.

Ma importanza certamente maggiore — poichè migliora l'attuale sistema — presenta la disposizione che intende agevolare le fonti di finanziamento degli enti culturali, regolando, in senso più liberale, le erogazioni di reddito in favore di associazioni o fondazioni. In essa si stabilisce, infatti, la detrazione — ai fini della determinazione del reddito soggetto all'imposta mobiliare dovuta dal donante — delle somme erogate a qualsiasi titolo a favore di detti enti, sino alla concorrenza del 50 per cento del reddito delle persone fisiche e del 25 per cento del reddito dei soggetti tassabili in base a bilancio.

È pur vero che nel determinare il reddito fiscale non possono valutarsi le somme che non siano necessarie per il conseguimento dei proventi — e sotto tale aspetto le liberalità non andrebbero esenti dal tributo —, ma risponde a sostanziale giustizia tener conto del fatto, come si è esattamente affermato, che colui che destina parte del suo reddito o del suo patrimonio a favore di un ente, la cui attività è ritenuta socialmente utile, ha diminuito la sua capacità contributiva rispetto a chi mantiene integro il suo reddito o il suo patrimonio.

Per altro, tale principio non è del tutto ignorato dal legislatore, che — seguendo l'esempio di altri Paesi — nell'articolo 84 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette ha dichiarato esenti le somme, pari ad un massimo del 5 per cento del reddito denunciato, da chiunque erogate a titolo di liberalità « in favore di enti, istituti o associazioni legalmente riconosciute... quando scopo specifico della liberalità è l'istruzione, l'educazione, l'assistenza sociale, il culto o la beneficenza ». Tale percentuale — per la sua evidente esiguità — è stata raddoppiata con legge 24 luglio 1962, n. 1073, e portata al 10 per cento.

La previsione del progetto mira ad ampliare l'applicazione del principio poichè, se è interesse dello Stato che gli enti culturali abbiano valida base ed adeguati mezzi per i loro fini istituzionali, è senza dubbio opportuno stimolare ed incrementare la destinazione spontanea dell'accumulazione privata, ed una eccessiva limitazione nel senso accennato non appare quindi giustificabile, anche perchè è fuori da ogni previsione che la predetta esenzione possa determinare — nel suo complesso — una apprezzabile flessione del gettito tributario.

L'esenzione dell'imposta generale sull'entrata è prevista dall'articolo 30 per gli acquisti di beni mobili effettuati dalle associazioni e dalle fondazioni, e la stessa norma esenta da tale imposta e da ogni diritto doganale le importazioni di beni destinati agli scopi propri degli enti, pur con le necessarie cautele. L'esenzione è infatti accordata — al pari di quanto avviene in altri casi — quando i beni importati non sono reperibili sul mercato nazionale: previsione, questa, determinata dalla giusta preoccupazione di non creare situazioni di svantaggio per la produzione nazionale rispetto a quella estera. Al fine poi di evitare ogni possibile pericolo di frodi, oltre che di turbamento delle attività commerciali, è apparso opportuno stabilire — in conformità a quanto previsto da altre norme analoghe — che in caso di alienazione di beni importati in esenzione devono essere corrisposti tutti i diritti ed i dazi doganali non pagati al momento dell'importazione, sulla base del valore dei beni al momento della cessione.

14. — Le altre disposizioni concernenti i benefici fiscali sono contenute negli articoli 31 e 32.

Nell'articolo 31 si è stabilito che per gli acquisti o le vendite di beni immobili o mobili, materiali o immateriali, necessari per le attività statutarie, le imposte di registro ed ipotecarie sono fissate nella misura minima prevista dalle rispettive leggi; e la agevolazione si estenda a qualsiasi atto posto in essere per i fini istituzionali dell'ente.

Nell'articolo successivo è prevista l'esenzione dall'imposta sulle società. Tale esenzione risponde a criteri già in vigore, giacchè occorre appena ricordare che l'articolo 151 del testo unico sulle imposte dirette, lettere *h*) e *i*), esenta dall'imposta societaria « gli istituti di istruzione che non hanno scopi di lucro, i corpi scientifici, le accademie, le fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali e gli istituti di studio e sperimentazione di interesse generale non aventi fini, nè attività di lucro ».

Particolare attenzione ha richiesto il problema relativo all'esenzione dalla ricchezza mobile. La norma (art. 32) stabilisce, in primo luogo, che sono esenti dall'imposta mobiliare le somme ricevute dagli enti a qualsiasi titolo, per atto tra vivi o *mortis causa*, anche se gravate da un onere. La disposizione ha la sua ragione d'essere se si considera che i contributi versati dai soci o dai fondatori o da altri soggetti, a titolo di liberalità o di mecenatismo, non possono concorrere a formare il reddito prodotto, cioè imponibile, tanto più che tali apporti costituiscono il finanziamento necessario per consentire agli enti di svolgere i propri compiti statutari.

D'altro canto, se si ammette il principio che le erogazioni in favore degli enti debbono godere di un particolare trattamento tributario, il criterio deve essere ancora più liberale nei confronti di chi percepisce il beneficio e lo eroga poi in attività di studio e di ricerca. Comunque, una direttiva dovrebbe essere certa: ed essa è che, una volta riconosciuta la necessità di potenziare gli istituti di cultura attraverso l'alleggerimento degli oneri fiscali, la prima esenzione che occorre concedere è quella in favore dei contributi di capitali. E per identico motivo si giustifica anche l'esenzione dall'imposta generale sull'entrata per le somme percepite a tale titolo.

Più delicata è la situazione in ordine al reddito imponibile ogni qualvolta gli enti producono un reddito per eventuali attività marginali (es.: attività di pubblicazione o di vendita di pubblicazioni). In questo caso

si propone che tale attività non venga colpita da imposta a condizione che il reddito sia integralmente reinvestito, per il conseguimento dei fini statutari, entro un triennio.

La norma completa, infine, il regime fiscale esentando dall'imposta mobiliare ed accessori gli incrementi di valore inerenti ai beni posseduti dagli enti.

In ultimo è da segnalare che l'articolo 32 ribadisce l'applicazione agli enti in esame dell'esenzione dall'imposta cedolare, richiamando la norma dettata dall'articolo 10-*bis* della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

15. — Qualche cenno particolare richiede la procedura relativa alla revoca dei benefici.

Va innanzi tutto precisato che per fruire delle agevolazioni tributarie le associazioni e le fondazioni, oltre ad osservare le prescrizioni stabilite dalla legge, non debbono esercitare, neppure in via di fatto, attività diverse da quelle previste dall'atto costitutivo o dallo statuto o impiegare, anche in parte, il loro patrimonio in attività diverse o a scopo di lucro. I benefici sono revocati quando vengono meno le condizioni indicate. Spetta agli uffici finanziari, in occasione dei consueti controlli, riferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri sulle infrazioni o violazioni di legge accertate per i provvedimenti di conseguenza.

La revoca può essere altresì disposta quando l'ente non soddisfa nel termine di tre mesi la richiesta, formulata dagli uffici finanziari, di fornire le informazioni ed i documenti concernenti la propria gestione patrimoniale e contabile.

La revoca è pronunciata dal Presidente del Consiglio dei ministri dopo aver sentito i rappresentanti dell'ente, che possono esibire memorie e documenti per chiedere di sanare il tardivo rilascio della documentazione relativa alla gestione contabile (articolo 33). Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è soggetto a ricorso alla autorità giudiziaria entro trenta giorni dalla notifica. Il ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che l'autorità giudiziaria non disponga altrimenti in qualunque stato e grado del giudizio.

Al riguardo, occorre rilevare che le agevolazioni fiscali — una volta che l'ente abbia ottenuto l'iscrizione nel registro speciale previsto dall'articolo 1 — si intendono senz'altro applicabili, e, di conseguenza, la loro revoca deve trovare la sua naturale tutela dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

Per quanto concerne dette agevolazioni, non si è mancato di esaminare l'ipotesi che la Presidenza del Consiglio dei ministri sia abilitata a concederle con proprio decreto — al pari di quanto è previsto nel caso di revoca — dopo avere accertato, tra l'altro, che l'attività dell'ente si presenta utile ai fini dello sviluppo della cultura e della ricerca. Non si è ritenuto, però, di accogliere tale criterio, poichè — a parte il fatto che le istituzioni private culturali già godono di numerose esenzioni fiscali, riconosciute da varie norme tributarie — esso, in sostanza, potrebbe condizionare il libero svolgimento dell'attività degli enti, facendo risorgere, per altra via, il sistema della concessione amministrativa del riconoscimento.

L'ultima parte del disegno di legge riguarda la fissazione del termine di prescrizione del diritto dell'Amministrazione delle finanze al pagamento delle imposte (art. 34); le

disposizioni transitorie, relative agli enti già esistenti (art. 38); l'estensione agli enti culturali delle esenzioni fiscali che possono essere previste da altre leggi (art. 36); ed ancora, le sanzioni penali per i casi in cui gli amministratori, i sindaci o i liquidatori presentino dichiarazioni o denunce infedeli allo scopo di ottenere benefici fiscali, o gli amministratori, i sindaci ed i liquidatori omettano i depositi e le iscrizioni dovuti per legge (art. 37); ed infine il richiamo alle disposizioni di attuazione del codice civile, in quanto applicabili (art. 39).

16. — In conclusione, se è convinzione generale che le istituzioni culturali private devono essere assecondate, perchè valido strumento per un maggiore incremento della cultura e della ricerca scientifica nel nostro Paese, è necessario che il legislatore non solo predisponga idonei istituti giuridici per una loro azione più libera ed efficiente, nell'ambito della legge, ma consideri gli aspetti fiscali del problema, per aumentare le risorse economiche degli enti e sollecitare l'apporto spontaneo delle contribuzioni private a loro favore.

E questo è appunto lo scopo che si propone l'attuale disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Costituzione)

Le associazioni e le fondazioni aventi scopi culturali e di ricerca scientifica devono costituirsi per atto pubblico.

Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro trenta giorni, insieme con lo statuto, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede dell'ente.

Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la costituzione dell'ente, e sentito il pubblico ministero, ne ordina l'iscrizione nello speciale registro degli enti aventi scopi culturali e di ricerca scientifica istituito presso l'ufficio del registro delle imprese.

Il decreto del tribunale è soggetto a reclamo, da parte dei promotori o dei fondatori e del pubblico ministero, davanti alla corte d'appello entro trenta giorni dalla comunicazione.

Con l'iscrizione nel registro l'ente acquista la personalità giuridica.

Art. 2.

(Atto costitutivo)

L'atto costitutivo deve indicare:

1) il cognome e il nome, il domicilio e la cittadinanza delle persone fisiche, e la denominazione e la sede delle persone giuridiche che hanno costituito l'ente;

2) la denominazione e la sede dell'ente;

3) gli scopi che l'ente si propone;

4) l'ammontare e la descrizione del patrimonio destinato a perseguire gli scopi dell'ente;

5) il numero degli amministratori;

6) il numero dei componenti il collegio sindacale.

Lo statuto contenente le norme che regolano il funzionamento dell'ente deve essere allegato all'atto costitutivo.

Art. 3.

(Elementi costitutivi)

Oltre le condizioni previste dall'articolo 2 il tribunale deve accertare:

1) che il fine esclusivo dell'ente sia lo sviluppo o la diffusione della cultura, ovvero la ricerca scientifica;

2) che i mezzi patrimoniali di cui l'ente dispone siano adeguati agli scopi che esso si propone, anche tenuto conto della sua durata;

3) che il conferimento di premi, contributi e borse di studio sia previsto in diretta correlazione con i fini dell'ente.

I beni in natura devono essere descritti e valutati a norma dell'articolo 2343 del codice civile, in quanto applicabile.

Art. 4.

(Fondazioni disposte con testamento)

La fondazione può essere disposta anche con testamento. In questo caso il notaio che l'ha redatto o ricevuto deve depositarlo presso l'ufficio del registro delle imprese secondo le modalità stabilite dall'articolo 1, unitamente allo statuto.

Il tribunale, verificata la sussistenza dei requisiti necessari per il funzionamento dell'ente e sentito il pubblico ministero, ne ordina l'iscrizione nel registro degli enti culturali.

Qualora il testamento non contenga disposizioni sufficienti a tale funzionamento, il tribunale provvede all'integrazione e l'atto integrato è depositato, a cura del cancelliere, presso l'ufficio del registro delle imprese.

Il tribunale con il provvedimento che ordina l'iscrizione provvede anche, se necessario, alla nomina degli amministratori e dei membri del collegio sindacale secondo le disposizioni della presente legge.

Qualora lo statuto manchi, gli amministratori devono redigerlo ed entro sessanta giorni dalla comunicazione della loro no-

mina presentarlo al tribunale che, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, ne ordina l'iscrizione nel registro.

Il tribunale, prima dell'integrazione dell'atto costitutivo e della presentazione dello statuto previsto dal comma precedente, può, anche d'ufficio, ordinare gli opportuni provvedimenti cautelari.

Le stesse norme si applicano alle fondazioni costituite per atto tra vivi.

Il decreto del tribunale è soggetto a reclamo da parte degli amministratori, se indicati nell'atto, e del pubblico ministero davanti alla corte d'appello entro trenta giorni dalla comunicazione.

Art. 5.

(Convocazione dell'assemblea)

L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando gli amministratori ne ravvisano la necessità, o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori, o in loro vece i sindaci, non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno cinque giorni.

Ogni associato dispone di un solo voto e non può ricevere più di due deleghe da parte di altri associati.

L'assemblea deve essere convocata dagli amministratori con avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, spedito almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 6.

(Funzioni dell'assemblea)

L'assemblea ordinaria delle associazioni:

- 1) approva il bilancio;
- 2) nomina gli amministratori e i sindaci, fatta eccezione per il sindaco nominato dallo Stato;
- 3) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'ente riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo o dallo statuto, o sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonchè sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati e in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno un terzo degli associati, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non preveda una maggioranza più elevata.

Tuttavia anche in seconda convocazione occorre il voto favorevole della maggioranza degli associati per deliberare lo scioglimento anticipato dell'associazione.

L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o nello statuto o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto devono essere, a cura degli amministratori, depositate entro trenta giorni presso l'ufficio del registro delle imprese.

Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, ne ordina l'iscrizione nel registro degli enti culturali.

Alle deliberazioni dell'assemblea si applicano, in quanto possibile, le disposizioni degli articoli 2377, 2378 e 2379 del codice civile.

Art. 7.

(Amministrazione delle associazioni)

Le associazioni sono amministrate da un consiglio di amministrazione composto da

un minimo di tre ad un massimo di quindici membri prescelti tra gli associati.

Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea o, se trattasi dei primi amministratori, non è stato nominato nell'atto costitutivo.

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo, e non può essere fatta per un periodo superiore a tre anni.

Gli amministratori sono rieleggibili una volta sola, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto, e non possono essere revocati se non per giusta causa.

Entro quindici giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro degli enti culturali, con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza. Nello stesso termine deve essere chiesta, a cura del collegio sindacale, l'iscrizione della cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa.

Si applicano agli amministratori, in quanto possibile, le disposizioni degli articoli 2382, 2384, 2384-bis, 2385, primo e secondo comma, 2386, 2392 e 2393 del codice civile.

Art. 8.

(Deliberazioni del consiglio)

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, quando l'atto costitutivo o lo statuto non richiede un maggior numero di presenti.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

L'atto costitutivo, lo statuto o l'assemblea possono stabilire un compenso agli amministratori.

Art. 9.

(Composizione del collegio sindacale)

Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, uno dei quali nominato dallo Stato. Deve inoltre essere nominato un sindaco supplente.

La presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco nominato dallo Stato.

I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il membro nominato dallo Stato. Essi restano in carica tre anni e non possono essere revocati se non per giusta causa.

Il sindaco nominato dallo Stato non può essere revocato dall'assemblea.

L'assemblea, o il consiglio di amministrazione in caso di fondazione, può assegnare un compenso triennale ai sindaci.

La nomina dei sindaci e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro degli enti culturali nel termine di quindici giorni.

Ai sindaci si applicano le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2399, primo comma, del codice civile.

Art. 10.

(Funzioni del collegio sindacale)

Il collegio sindacale deve controllare la amministrazione dell'ente, accertare la regolare tenuta della contabilità, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento della gestione e procedere ad atti di ispezione. Deve inoltre convocare l'assemblea in caso di omissione da parte degli amministratori.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre. Esso deve denunciare al tribunale qualsiasi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori, dandone nello stesso tempo notizia alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Alle riunioni e alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni del terzo e quarto comma dell'articolo 2404 del codice civile.

I sindaci possono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee.

I sindaci sono responsabili per i fatti e le omissioni che recano danno all'ente, e l'azione nei loro confronti è regolata dall'articolo 2393 del codice civile in quanto applicabile.

Art. 11.

(Denuncia al tribunale)

Il tribunale nel caso di gravi irregolarità denunciate dal collegio sindacale, che abbiano compromesso la gestione dell'ente, sentiti i rappresentanti dell'ente e il pubblico ministero, con sentenza in camera di consiglio può ordinare lo scioglimento dell'associazione.

Se i fatti denunciati non rivestono la gravità prevista nel comma precedente, il tribunale convoca l'assemblea per le conseguenti deliberazioni.

Con la sentenza che ordina lo scioglimento, il tribunale dispone la liquidazione del patrimonio dell'ente, nomina i liquidatori e ordina la cancellazione dell'ente dal registro istituito presso l'ufficio delle imprese.

I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero. Il tribunale, prima di deliberare, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può disporre l'ispezione dell'amministrazione a spese dell'ente.

Art. 12.

(Deposito e impugnazione della sentenza)

La sentenza che a norma dell'articolo precedente ordina, anche d'ufficio, lo scioglimento dell'associazione ovvero rigetta la richiesta del pubblico ministero è comunicata dalla cancelleria del giudice che l'ha emessa ai rappresentanti dell'ente ed al pubblico ministero. Entro quindici giorni dalla comunicazione essa deve essere, a cura degli amministratori, depositata in copia autentica per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese.

La sentenza può essere impugnata davanti alla corte d'appello dai rappresentanti dell'ente e dal pubblico ministero entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione. La sentenza può essere altresì impugnata da ciascun associato entro trenta giorni dall'iscrizione. Tutte le impugnazioni sono decise con unica sentenza.

La sentenza pronunciata nel giudizio di impugnazione è annotata, a cura della cancelleria, a margine dell'iscrizione prevista nel primo comma.

Art. 13.

(Deposito del bilancio)

Il presidente del consiglio di amministrazione, entro trenta giorni dall'approvazione, deve depositare presso l'ufficio del registro delle imprese copia del bilancio e del rendiconto, corredati da una relazione degli amministratori sull'attività e sull'andamento della gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea.

Analoga copia è presentata alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per la formazione del bilancio, del rendiconto e delle relazioni degli amministratori e dei sindaci si applicano, in quanto possibile, le norme degli articoli 2423 e 2432 del codice civile. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 14.

(Recesso ed esclusione dell'associato)

La qualità di associato non è trasmissibile, a meno che la trasmissione sia espressamente consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto.

L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. Anche in quest'ultimo caso l'associato può recedere prima del tempo quando ricorrono gravi motivi. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli

amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè la comunicazione sia fatta almeno tre mesi prima.

È escluso di diritto dall'associazione, l'associato che abbia riportato condanna a pena detentiva superiore ad un anno per delitto doloso o che sia dichiarato fallito.

L'associato può essere escluso con deliberazione dell'assemblea quando risulta che egli tiene una condotta morale gravemente riprovevole e per altri gravi motivi.

Contro la deliberazione di esclusione l'associato può, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, proporre ricorso al tribunale, che decide con sentenza.

Sia nel caso di recesso sia in quello di esclusione l'associato non può ripetere i contributi versati, nè ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 15.

(Amministrazione delle fondazioni)

L'amministrazione delle fondazioni è affidata ad un consiglio di amministrazione composto da tre a quindici membri.

Qualora l'atto di fondazione non indichi le persone che devono farne parte o non stabilisca le modalità di scelta, queste vengono prescelte dal tribunale. La disposizione si applica anche alle nomine successive.

Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, uno dei quali nominato dallo Stato, e di un sindaco supplente. Essi sono nominati secondo le modalità stabilite dal secondo comma, quando manca ogni indicazione nell'atto costitutivo.

All'amministrazione delle fondazioni, al funzionamento e alla presidenza del collegio sindacale, al periodo di permanenza in carica e alla revoca dall'ufficio dei sindaci, alla redazione e al deposito del bilancio, ai provvedimenti relativi all'estinzione dell'ente nonchè alle impugnazioni, si applicano, in quanto possibile, le disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della presente legge.

Qualora non ricorrano le condizioni per dichiarare estinta la fondazione, il tribunale può disporre in via cautelare, a spese

dell'ente, l'ispezione dell'amministrazione ed il sequestro dei libri sociali e delle scritture contabili, e può revocare gli amministratori e i sindaci e provvedere alla loro sostituzione in conformità dell'atto costitutivo e dello statuto o, se questi non dispongono, a norma del secondo comma di questo articolo. In ogni caso, il sindaco nominato dallo Stato può essere sostituito soltanto nel modo previsto per la nomina.

Contro il decreto che dispone la revoca, gli amministratori e i sindaci possono proporre reclamo davanti alla corte d'appello entro dieci giorni dalla comunicazione.

L'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci è esercitata dai nuovi amministratori o dai liquidatori.

Art. 16.

(Controllo governativo)

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri è attribuito il compito di vigilare sulla concessione di provvidenze economiche e sulla applicazione delle agevolazioni tributarie alle associazioni e fondazioni culturali e di ricerca scientifica e di disporre la revoca di tali agevolazioni nei casi stabiliti dall'articolo 33. Del relativo provvedimento deve essere data comunicazione al presidente del tribunale competente per territorio.

La Presidenza del Consiglio dei ministri nomina il sindaco al quale è demandato il compito di vigilare per conto dello Stato.

I provvedimenti indicati in questo articolo sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 17.

(Provvedimenti del tribunale)

Il tribunale, anche d'ufficio, sentiti i rappresentanti dell'ente e il pubblico ministero, con sentenza in camera di consiglio può ordinare lo scioglimento dell'associazione quando si è determinata l'impossibilità del funzionamento dell'ente o del conseguimento dello scopo a causa della revoca dei benefici indicati nell'articolo 16, o quando,

comunque, l'attività dell'ente è divenuta palesemente difforme dagli scopi previsti dall'atto costitutivo o dalla legge.

Alla sentenza che ordina lo scioglimento si applicano le disposizioni degli articoli 11, terzo comma, e 12.

Art. 18.

(Cause di scioglimento dell'ente)

Le associazioni si sciolgono, oltre che per le cause indicate nell'articolo precedente:

1) per il conseguimento dello scopo o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;

2) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;

3) per deliberazione dell'assemblea;

4) per il decorso del termine, in quanto previsto dall'atto costitutivo;

5) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Quando si verifica un fatto che determina lo scioglimento, gli amministratori devono nel termine di trenta giorni convocare l'assemblea, informandone il presidente del tribunale, per le deliberazioni relative alla liquidazione e per la nomina dei liquidatori, che spetta all'assemblea, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto.

L'assemblea delibera con la maggioranza prescritta per l'assemblea straordinaria. La stessa maggioranza è necessaria per la sostituzione o la revoca dei liquidatori.

Nel caso previsto dal numero 2), o quando la maggioranza prescritta non è raggiunta, la nomina dei liquidatori è fatta con decreto del presidente del tribunale su istanza degli amministratori, dei sindaci o degli associati.

Gli amministratori sono responsabili dei beni dell'ente fino a quando non ne hanno fatto consegna ai liquidatori e non possono più compiere atti di disposizione patrimoniale.

Art. 19.

(Obblighi e poteri dei liquidatori)

La deliberazione dell'assemblea o il decreto del presidente del tribunale che provvede alla nomina dei liquidatori deve essere, entro quindici giorni dalla notizia della nomina, depositato in copia autentica, a cura degli stessi liquidatori, per l'iscrizione nel registro degli enti culturali.

Nello stesso termine deve essere chiesta l'annotazione di ogni atto che importi cambiamento nelle persone dei liquidatori.

I liquidatori sono soggetti alle disposizioni degli articoli 2276, 2277 e 2310 del codice civile, ed i loro poteri sono regolati dal primo comma dell'articolo 2278, salvo che l'assemblea con la maggioranza prescritta per l'assemblea straordinaria non abbia diversamente disposto.

Le disposizioni sulle assemblee e sul collegio sindacale si applicano anche durante la liquidazione, in quanto compatibili con questa.

Art. 20.

(Bilancio finale di liquidazione)

I liquidatori, redatto l'inventario e compilato l'elenco dei creditori con l'indicazione dei mezzi necessari per soddisfarli, devono darne avviso, nel termine di quindici giorni, mediante annotazione nel registro degli enti culturali.

Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale e depositarlo, accompagnato dalla relazione dei sindaci, presso l'ufficio del registro delle imprese.

Essi devono inoltre chiedere al tribunale, ove questi non l'abbia disposto, la cancellazione dell'ente dal registro speciale. Il provvedimento è annotato d'ufficio a cura della cancelleria.

Copia del bilancio e dell'inventario deve essere trasmessa, a cura della stessa cancelleria, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla quale va data notizia dell'avvenuta cancellazione.

Art. 21.

(Liquidazione di ufficio)

Se entro il termine di tre mesi dalla comunicazione al presidente del tribunale, prevista dal secondo comma dell'articolo 18, l'assemblea non delibera sulla liquidazione o comunque non la dispone, il tribunale, sentiti i rappresentanti dell'ente e il pubblico ministero, può disporla d'ufficio con sentenza in camera di consiglio.

Con la sentenza il tribunale dichiara lo scioglimento dell'ente, detta i provvedimenti per la messa in liquidazione del patrimonio, nomina i liquidatori e ordina la cancellazione dell'associazione dal registro degli enti culturali.

La sentenza è comunicata dalla cancelleria e depositata secondo le modalità indicate dal primo comma dell'articolo 12.

Contro la sentenza può essere proposta impugnazione nella forma e nei termini previsti dallo stesso articolo.

Art. 22.

(Estinzione dell'ente)

Gli amministratori delle fondazioni, quando si verifica una delle ipotesi previste dall'articolo 17 o dai numeri 1), 4) e 5) dell'articolo 18, o quando il patrimonio è divenuto insufficiente, devono chiedere al tribunale, che provvede in camera di consiglio, di dichiarare l'estinzione della fondazione e disporre la liquidazione del patrimonio. Con la stessa sentenza, il tribunale detta i provvedimenti per la messa in liquidazione, nomina i liquidatori e ordina la cancellazione della fondazione dal registro degli enti culturali.

Il tribunale, comunque, anche d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, può dichiarare, sentiti i rappresentanti dell'ente e il pubblico ministero, l'estinzione della fondazione nei casi stabiliti dal comma precedente.

La sentenza è comunicata dalla cancelleria e depositata a norma del primo com-

ma dell'articolo 12. Contro la stessa può essere proposta impugnazione nella forma e nei termini previsti dall'articolo predetto.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 19 e 20. Il bilancio finale redatto dai liquidatori deve essere approvato dal tribunale.

L'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci è esercitata dai liquidatori.

Art. 23.

(Liquidazione generale)

Entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario i liquidatori, se riconoscono che il patrimonio dell'ente non è sufficiente al pagamento integrale delle passività, devono chiedere al tribunale la liquidazione generale dei beni nell'interesse di tutti i creditori.

La liquidazione generale può essere disposta anche d'ufficio e può essere chiesta dai creditori entro trenta giorni dall'annotazione dell'avviso dell'inventario nel registro speciale degli enti.

Il tribunale decide in camera di consiglio e contro la sentenza può essere proposto appello dai rappresentanti dell'ente e dal pubblico ministero, o dai creditori che hanno proposto ricorso, entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento eseguita a cura della cancelleria.

I liquidatori entro quindici giorni dalla comunicazione devono richiedere l'iscrizione del provvedimento definitivo nel registro speciale.

Si applicano le disposizioni del terzo e quarto comma dell'articolo 20 e dell'ultimo comma dell'articolo 22.

Art. 24.

(Norme applicabili)

Quando è disposta la liquidazione generale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

In ogni caso le attribuzioni, che secondo le norme sulla liquidazione coatta amministrativa sono demandate all'autorità che ha nominato il liquidatore, spettano al presidente del tribunale, salvo quanto stabilito nell'articolo precedente.

I termini, che a norma delle disposizioni richiamate nel primo comma dipendono dalla data del provvedimento di liquidazione o di nomina dei liquidatori o dalla sua pubblicazione, decorrono dalla data in cui è stata annotata nel registro la sentenza che dispone la liquidazione generale. Il deposito degli atti nei casi richiesti viene, comunque, effettuato presso la cancelleria del tribunale in cui è tenuto il registro degli enti culturali.

Art. 25.

(Devoluzione dei beni)

I beni dell'associazione o della fondazione, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ad altri enti che abbiano fini analoghi, a meno che all'uopo disponga l'atto costitutivo o lo statuto o, qualora trattasi di associazione, la deliberazione dell'assemblea relativa alla liquidazione.

I creditori, che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito, possono chiedere il pagamento, entro un anno dal deposito del bilancio finale, a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto.

Art. 26.

(Iscrizione nell'albo)

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un albo delle associazioni e delle fondazioni aventi scopi culturali o di ricerca scientifica.

L'iscrizione nell'albo è fatta ai soli fini previsti dalla presente legge.

I rappresentanti dell'ente devono chiedere l'iscrizione entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto indicato nell'articolo 1. La domanda deve essere accompa-

gnata dalla copia autentica del decreto, dell'atto costitutivo e dello statuto.

Nello stesso termine deve essere trasmessa copia dello statuto nel caso previsto dal quinto comma dell'articolo 4, e di ogni modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto.

Art. 27.

(Agevolazioni tributarie - Condizioni)

Le associazioni e le fondazioni aventi scopi culturali e di ricerca scientifica, iscritte nel registro previsto dall'articolo 1, godono delle agevolazioni tributarie disposte dagli articoli seguenti, a condizione che osservino le prescrizioni stabilite dalla legge e che non esercitino, neppure in via di fatto, attività diversa da quella stabilita dall'atto costitutivo o dallo statuto o, comunque, non impieghino, anche in parte, il loro patrimonio in attività diversa o a scopo di lucro.

Art. 28.

(Esenzioni fiscali)

L'atto costitutivo delle associazioni e delle fondazioni è soggetto all'imposta di registro e all'imposta ipotecaria nella misura fissa prevista dalle rispettive leggi.

L'iscrizione nello speciale registro indicato nell'articolo 1 è esente dalla tassa sulle concessioni governative.

Art. 29.

(Atti di liberalità)

Le donazioni e le liberalità di ogni genere, sia per atto tra vivi sia *mortis causa*, disposte a favore delle associazioni e delle fondazioni, già costituite o da costituire, sono esenti dall'imposta di successione e di donazione e dall'imposta sul valore globale dell'asse ereditario e, se del caso, soggette alla imposta di registro e ipotecaria nella misura fissa prevista dalle rispettive leggi.

Il disposto del comma precedente si applica anche alle liberalità gravate da un

onere, purchè sia inerente allo scopo degli enti suddetti.

Le somme erogate a qualsiasi titolo a favore delle associazioni e delle fondazioni, che fruiscono di esenzioni fiscali a norma della presente legge, sono ammesse in detrazione, ai fini della determinazione del reddito soggetto all'imposta di ricchezza mobile dovuta dal donante, sino alla concorrenza del cinquanta per cento del reddito delle persone fisiche e del venticinque per cento del reddito dei soggetti tassabili in base a bilancio.

Sono esenti inoltre dall'imposta di ricchezza mobile le plusvalenze dei beni mobili o immobili donati agli enti predetti, ivi compresi i titoli di qualsiasi specie.

Le agevolazioni previste dal primo e dal secondo comma sono subordinate alla presentazione all'ufficio presso il quale è stato registrato l'atto, o è stata denunciata la successione, di un certificato attestante che l'ente beneficiario gode dell'esenzione fiscale o è stata chiesta la sua iscrizione nel registro indicato nell'articolo 1. In quest'ultimo caso le agevolazioni sono subordinate all'esito favorevole della richiesta.

Le somme versate alle associazioni e alle fondazioni per liberalità, a qualsiasi titolo, sia per atto tra vivi sia *mortis causa*, anche se gravate da un onere, sono esenti dalla imposta generale sull'entrata.

Art. 30.

(Acquisti e importazione di beni)

Gli acquisti di beni mobili effettuati dalle associazioni e dalle fondazioni sono esenti dall'imposta generale sull'entrata.

I beni importati dalle associazioni e dalle fondazioni per l'esercizio di attività inerenti ai loro fini istituzionali, sempre che non siano reperibili sul mercato nazionale, sono esenti dall'imposta generale sull'entrata dovuta per il fatto obiettivo dell'importazione e da ogni diritto doganale.

I beni importati in esenzione qualora siano ceduti, a qualsiasi titolo, sono assoggettati al pagamento dell'imposta generale sull'entrata e dei diritti doganali dovuti per

l'importazione sulla base del loro valore al momento della cessione.

Art. 31.

(Atti di disposizione)

Gli atti di acquisto e di vendita di beni immobili o mobili, materiali o immateriali, destinati all'attività delle associazioni e delle fondazioni, sono soggetti all'imposta di registro e all'imposta ipotecaria nella misura fissa minima prevista dalle rispettive leggi.

La disposizione del comma precedente si applica anche a qualsiasi altro atto posto in essere dai detti enti per il conseguimento dei fini culturali e di ricerca.

Art. 32.

(Redditi esenti da imposta)

Le associazioni e le fondazioni non sono soggette all'imposta sulle società.

Le somme versate alle associazioni e alle fondazioni per liberalità, a qualsiasi titolo, sia per atto tra vivi sia *mortis causa*, anche se gravate da un onere, non sono soggette all'imposta di ricchezza mobile.

Sono del pari esenti da tale imposta, nonché dalle addizionali e dalle altre sovrimeposte applicabili sull'imponibile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, gli incrementi di valore derivanti dall'alienazione di beni da parte degli enti predetti a qualsiasi titolo o dall'iscrizione in bilancio di tali incrementi.

La disposizione del comma precedente si applica anche ai redditi che vengono prodotti nell'esercizio dell'attività culturale o di ricerca scientifica, a condizione che vengano impiegati, nel corso di un triennio dalla data in cui sono prodotti, nell'attività prevista dall'atto costitutivo o dallo statuto.

I redditi degli immobili sui quali le associazioni e le fondazioni esercitano il possesso a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale sono esenti dall'imposta sul reddito dominicale dei terreni, dall'im-

posta sul reddito agrario e dall'imposta sui fabbricati, nonché dalle relative sovrimposte e addizionali erariali e locali.

Alle associazioni e alle fondazioni aventi scopi culturali o di ricerca scientifica non si applica la ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società, disciplinata dalla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, secondo le modalità previste dall'articolo 10-*bis* della legge medesima.

Art. 33.

(Revoca dei benefici)

Le agevolazioni tributarie concesse alle associazioni e fondazioni aventi scopi culturali e di ricerca scientifica sono revocate quando vengono meno le condizioni stabilite nell'articolo 27.

La revoca è altresì disposta quando l'ente non soddisfa nel termine di tre mesi la richiesta di fornire le informazioni e i documenti concernenti la propria gestione patrimoniale e contabile, formulata dai competenti uffici finanziari.

Gli uffici finanziari debbono riferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri sulle omissioni predette e su ogni altra violazione da essi accertata.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, prima di adottare il provvedimento di revoca, deve sentire i rappresentanti dell'ente che possono presentare memorie e documenti giustificativi. Il tardivo rilascio delle informazioni e dei documenti indicati nel secondo comma è sanabile.

Contro il provvedimento di revoca è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria entro trenta giorni dalla notifica. Il ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che l'autorità giudiziaria non disponga altrimenti in qualunque grado e stato del giudizio.

Art. 34.

(Prescrizione)

Il diritto dell'amministrazione delle finanze al pagamento delle imposte che sareb-

bero state dovute, qualora l'ente non avesse goduto di agevolazione, si prescrive in tre anni dalla data del provvedimento di revoca disposto ai sensi dell'articolo precedente. La prescrizione resta sospesa durante il procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria.

Art. 35.

(Altre agevolazioni)

Le disposizioni degli articoli 28 e seguenti si applicano anche alle liberalità ed agli atti compiuti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, e per i quali non si sia avuto accertamento definitivo.

Art. 36.

(Esenzioni previste da altre leggi)

Alle associazioni e fondazioni istituite a norma della presente legge, che godono delle agevolazioni previste dagli articoli 28 e seguenti della legge stessa, si estendono le altre agevolazioni tributarie, tanto generali quanto individuali, disposte dalle leggi vigenti a favore degli enti aventi esclusivamente scopo di beneficenza, educazione, studio e ricerche scientifiche.

Art. 37.

(Disposizioni penali)

Gli amministratori, i sindaci, e i liquidatori che presentano o rendono denunce o dichiarazioni infedeli in ordine all'attività dell'ente o all'impiego del suo patrimonio, allo scopo di ottenere esenzioni fiscali o altro beneficio economico in favore dell'ente da loro amministrato, salvo che il fatto costituisca più grave reato, sono puniti con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire ventimila a lire duecentomila.

Gli amministratori, i sindaci e i liquidatori che omettono i depositi o non richiedono le iscrizioni nei casi e nei termini stabiliti dalla presente legge sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a lire duecentomila.

Art. 38.

(Disposizioni transitorie)

Le associazioni e le fondazioni aventi scopi culturali o di ricerca scientifica, che all'entrata in vigore della presente legge abbiano già ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, a norma degli articoli 14 e seguenti del codice civile o in virtù di leggi speciali, devono provvedere ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni della presente legge ed a compiere gli adempimenti da questa previsti entro due anni dalla sua entrata in vigore.

Art. 39.

(Disposizioni finali)

Alle associazioni e fondazioni iscritte nel registro degli enti culturali si applicano, in quanto possibile, le disposizioni di attuazione del codice civile relative a materia analoga a quella regolata dalla presente legge.